



UNIONE DI COMUNI
"COMUNITA' COLLINARE VAL TIGLIONE E DINTORNI"

Sede : Via.G.Binello, 85 14040 Montaldo Scarampi (Asti)
Tel. (+39) 0141-953938 Fax. (+39) 0141-953631
C.F./P.I. 01273830057 – www.unionevaltiglione.at.it

DELIBERA n. 21

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO CONVENZIONALE TRA IL COMUNE DI AGLIANO TERME E L'UNIONE DI COMUNI "COMUNITA' COLLINARE VAL TIGLIONE E DINTORNI" PER L'UTILIZZO DI PERSONALE EX ART. 23 C.C.N.L. EE.LL. 2019/2021

L'anno duemilaventiquattro addì ventiquattro del mese di luglio alle ore sedici e minuti trenta e nella solita sala delle riunioni, posta nella sede dell'Unione in Montaldo Scarampi come disposto dalla convocazione del Presidente.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta dell'Unione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano:

N.	Cognome e Nome	Presenti
1	PRASSO Daniele – Sindaco di Vigliano d'Asti	Sì
2	BIGLIA Marco – Sindaco di Agliano Terme	Sì (da remoto)
3	FERRERO Ivan – Sindaco di Mombercelli	No
4	ZOGO Chiara – Sindaco di Vinchio	Sì (da remoto)
5	CARRETTO Claudio – Sindaco di Azzano d'Asti	Sì
	TOTALI	4

Partecipa all'adunanza il dott. Alfio Tommaso Zacco, nominato Segretario dell'Unione con decreto del Presidente n. 2 del 29/07/2024, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Daniele Prasso nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA DELLA COMUNITÀ COLLINARE VAL TIGLIONE E DINTORNI

Dato atto che l'Unione Val Tiglione ha richiesto al Comune di Agliano Terme la disponibilità a stipulare apposito accordo convenzionale ex art. 23 CCNL 16/11/2022 per l'utilizzo congiunto delle prestazioni lavorative del dipendente geom. Riccardo Cavallo per un totale di n.9 ore settimanali dal 1° agosto 2024 al 30 settembre 2024;

Visto il comma 124 art. 1 della legge 145/2018 che recita: *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004.”*;

Considerato che:

- l'art. 23 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 16.11.2022 ha disapplicato e sostituito l'art. 14 del CCNL 22.01.2004, nonché l'art. 17, comma 6, del CCNL 21.05.2018, confermando di fatto la disciplina previgente, prevedendo quanto segue: *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione”*;
- la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. L'utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione;

Dato atto che il Comune di Agliano Terme ha ritenuto di accogliere la suddetta richiesta in un quadro di interazioni operative finalizzate al miglioramento dei servizi riferibili a entrambi gli enti e nell'ottica di ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane esistenti;

Ritenuto in particolare che il razionale impiego delle risorse umane sia un obiettivo delle pubbliche amministrazioni, per assicurare un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati mantenendo la spesa entro limiti compatibili con le risorse disponibili;

Costatato che il lavoratore interessato ha espresso il proprio consenso all'utilizzo in convenzione;

Ritenuto quindi di poter procedere all'approvazione, dal 1° agosto 2024 al 30 settembre 2024, dell'accordo convenzionale per l'utilizzo congiunto del dipendente del Comune di Agliano Terme geom. Riccardo Cavallo, nell'ambito della collaborazione tra enti locali e riduzione delle spese di personale;

Condiviso il parere 104-14A5 dell'ARAN secondo cui *“la convenzione tra gli enti deve essere intesa come accordo o intesa tra i medesimi enti”*, escludendone la competenza del Consiglio Comunale in merito all'approvazione, essendo un atto di gestione.

Visti:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267; con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di approvare lo schema di accordo convenzionale per l'utilizzo congiunto delle prestazioni lavorative del dipendente del Comune di Agliano Terme geom. Riccardo Cavallo da parte dell'Unione Val Tiglione e Dintorni a far data dal 1° agosto 2024 fino al 30 settembre 2024, per un totale di n.9 ore settimanali;

2) di autorizzare il Responsabile del Personale alla sottoscrizione in nome e per conto di questo Ente dello schema di accordo convenzionale allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Successivamente, al fine di procedere celermente con la stipula dell'accordo di cui all'oggetto, considerata la necessità di avviare gli effetti dello stesso dall'inizio dell'anno 2024, con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4 D.Lgs. 267/00.

* * * * *

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Daniele Prasso*

IL SEGRETARIO Dott. Alfio Tommaso Zacco *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate